

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

85° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4985) Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli, Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> . . .	Pag. 2, 3, 5 e passim
ANDREOLLI (PPI)	9
* BESOSTRI (Dem. Sin.-l'Ulivo)	6
* D'ONOFRIO (CCD)	6, 7
ELIA (PPI)	8
MANTICA (AN)	2
MARCHETTI (Misto)	9
SCHIFANI (Forza Italia)	4, 8

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4985) Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli, Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4985.

Proseguiamo la discussione generale, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

MANTICA. Signor Presidente, desidero esporre la posizione di Alleanza Nazionale che non coincide esattamente con quella di altri Gruppi della Casa delle Libertà. Noi riteniamo che debba essere mantenuta la sede deliberante e che il disegno di legge debba essere approvato al più presto possibile. Ci rendiamo conto che abbiamo inciampato sul problema dell'articolo 11: sarebbe falso fare finta di non capire.

Vorrei riportare qualche osservazione su ciò che è avvenuto alla Camera, non soltanto per esprimere pareri o condannare qualcuno, ma per tentare di trovare una soluzione. Proprio l'Associazione italiana dei librai, d'accordo con tutte le forze politiche e con il Governo, aveva definito questo articolo 11. L'emendamento sui libri di testo è stato firmato dagli onorevoli Michellini e Aprea, cioè da esponenti della Casa delle Libertà: non so cosa sia avvenuto poi, forse una maggiore severità da parte del Ministero dei beni culturali... In effetti nell'accordo non erano comprese le percentuali riportate nel testo, l'accordo stabiliva il tetto del 15 per cento.

Ad ogni modo non mi pare che ciò debba mettere in discussione la filosofia e il fondamento dell'articolato. Né credo che le osservazioni dell'Autorità possano modificarsi se la percentuale è del 15 anziché del 10 per cento. Noi non viviamo questo articolo 11 come un attentato alla libertà della concorrenza, per certi versi lo viviamo invece come uno strumento di difesa dei piccoli editori e distributori, i quali, in un regime senza regole sarebbero i primi a soffrire.

Credo che il Presidente potrebbe aprire un tavolo con *l'Authority* – anche un tavolo di corrispondenza – al fine di ottenere una più corretta definizione del parere. A nostro giudizio *l'Authority* si è un po' allargata rispetto agli obiettivi di questo provvedimento. Mi auguro che il confronto, anche epistolare ma documentato, possa sgombrare ogni dubbio

sulla corretta interpretazione di questa legge con riguardo alla libera concorrenza.

Resta questo incidente a proposito delle percentuali: si è detto che forse c'è stato un errore, ma la posizione del Governo forse ha preso in contropiede sia il Parlamento sia l'Associazione dei librai.

Esistono due soluzioni. La prima, che secondo me è più corretta e che propongo in prima istanza, prevede il ritorno del provvedimento alla Camera e una leggerissima modifica del comma 9 dell'articolo 11: anziché «A decorrere dal secondo anno...», la delega sarebbe esercitata dopo sei mesi. Una proposta del genere presuppone un accordo tra Governo, Presidente della Camera e Presidente del Senato affinché il disegno di legge sia immesso in una corsia non dico preferenziale ma autostradale. Se licenziamo il disegno di legge mercoledì prossimo – non si può prima per motivi regolamentari – la Camera potrebbe approvarlo definitivamente mercoledì 28 febbraio o giovedì 1° marzo. Mi sembra la strada più corretta, perché consente di introdurre direttamente nella legge un impegno forte; essa presuppone però una verifica tra i Presidenti del Senato e della Camera e il Governo affinché non si incorra in altri incidenti di percorso. Dopo 20 anni, non possiamo rischiare che la legge non venga pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Una seconda soluzione, che mi piace meno, che non soddisfa, ma che potrebbe essere accettata da noi purché la legge sia votata nella presente legislatura, è quella di un ordine del giorno, firmato ovviamente da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, in cui si impegna il Governo a fare la famosa verifica entro sei mesi. È una soluzione di compromesso, non ci sembra la strada migliore, ma se non trovassimo altre soluzioni credo che debba essere considerata preminente l'approvazione della legge.

Riassumo brevemente la nostra posizione. Questa legge a nostro avviso deve essere approvata in questa legislatura, il testo ci soddisfa; l'articolo 11 è frutto di un incidente di percorso. Sugeriamo al Presidente di giungere a un chiarimento della posizione dell'Autorità nonché del valore del testo e dell'obiettivo che esso si propone. Se vi è accordo, si può modificare il termine di cui al comma 9, riducendolo a sei mesi (siamo disposti a discutere su questo termine, comunque deve essere un termine ragionevolmente più ridotto rispetto a quello di due anni). In seconda istanza, se non si realizzasse l'accordo che ci darebbe la garanzia o la tranquillità che la legge sia approvata in questa legislatura, potremmo accettare l'ipotesi di un ordine del giorno, firmato doverosamente da tutte le forze politiche, come impegno coerente con lo spirito della legge, che mi pare una delle poche operazioni *bipartisan* realizzate in questa legislatura.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il collega Mantica per il suo intervento, che in larga misura condivido, perché condivido la storia del disegno di legge, rispetto al quale sicuramente vi è stato qualche sbandamento, come spesso accade quando si conclude l'esame di un testo. Esso appare un po' sfilacciato e il risultato soltanto parzialmente è soddisfacente.

Senz'altro farò quello che propone il collega Mantica, richiedendo un parere più dettagliato all'Autorità. Tuttavia, leggendo l'articolo 11, mi viene in mente un'idea che voglio sottoporre ai colleghi e al Governo. Il comma 9 stabilisce il lasso di tempo dopo il quale si effettua la verifica: «A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere ... ». La frase «A decorrere dal secondo anno» si potrebbe leggere nel senso dell'inizio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge, per cui si potrebbe intervenire dopo dodici mesi o giù di lì. Il «secondo anno» individua un lasso di tempo di dodici mesi durante il quale si abilita la potestà del Governo. Niente ci obbliga a leggere il termine come fine del secondo anno.

SCHIFANI. Signor Presidente, già autonomamente io avrei dato questa interpretazione, in quanto la formula prescelta è estremamente vaga. Comprendo che lo spazio temporale di applicazione della norma possa e debba intendersi sin dal primo giorno successivo alla conclusione del primo anno, ma il tema secondo me non è questo; attraverso l'ordine del giorno si potrebbe tranquillamente dare un'interpretazione di serenità e attendibilità, però di fatto la legge per un anno dispiegherebbe i propri effetti, in quanto la delega non potrebbe essere esercitata prima. Ed allora, rispetto all'intervento del senatore Mantica, io privilegio il primo percorso auspicato, cioè quello di cercare di concordare una «autostrada» tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato per far sì che il testo possa in tempi brevi una volta modificato in sede deliberante dal Senato, essere definitivamente licenziato dalla Camera in analoga sede deliberante (anche perché da tale sede esso proviene). In tal modo, secondo noi, verrebbe abrogata una norma che non condividiamo, come ho già detto ieri, non soltanto perché contestata anche dall'*Antitrust*, ma perché pone al mercato vincoli inaccettabili.

Noi condividiamo in pieno le motivazioni sostenute dall'*Antitrust*, e credo che anche un eventuale scambio di corrispondenza tra la Commissione e l'*Antitrust* che possa far rivedere a quest'ultima il problema non spostati in realtà i temi del confronto, perché l'Autorità ha anche evidenziato l'obiettiva esistenza di temi che, anche se poi fossero rivisitati, in realtà non cambierebbero la gravità del loro contenuto e delle conseguenze che si determinerebbero sul mercato e sul costo dei libri.

Per questo credo che la prima ipotesi avanzata dal collega Mantica è preferibile, proprio per fare chiarezza su un argomento che avrebbe meritato un approfondimento maggiore sia alla Camera che al Senato, in quanto tocca argomenti di valutazione politica che trascendono dal caso specifico.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sull'aspetto relativo ai tempi possiamo avere tutte le rassicurazioni che si possono ragionevolmente dare, però vorrei sottolineare bene il percorso effettivo. Noi non possiamo votare prima di mercoledì prossimo, per un fatto tecnico, in quanto dobbiamo aspettare i pareri delle competenti Commissioni. Nella migliore delle ipotesi, il provvedimento potrà essere licenziato dal Senato nella giornata di giovedì e inviato alla competente Commissione della Camera, verrebbe iscritto all'ordine del giorno non prima di martedì della successiva settimana, la stessa in cui l'Aula della Camera si troverà a votare il provvedimento sul federalismo, che – come è noto – è problema politico di primario rilievo. Tutto ciò fa intravedere un contesto in cui non è chiaro quale sarà l'attenzione o quale sarà il clima nel quale si potrà lavorare. Se avessimo davanti a noi un mese e mezzo prima dello scioglimento delle Camere, non avrei alcun dubbio circa l'opportunità di apportare la piccola modifica di cui parliamo, però mi sembra che nel concreto scenario politico che abbiamo davanti, per un provvedimento che tutti condividono, valutandolo assai importante e rilevante, rischiamo, a prescindere da ogni impegno individuale, di entrare in uno scenario in cui diventerebbe difficile controllare complessivamente la vicenda e il contesto in cui essa si svolge.

Aggiungo una considerazione: come diceva il senatore Mantica, vi sono filosofie diverse. È già emersa una questione che evidentemente può essere impostata in termini diversi: si può sopprimere l'articolo 11, oppure ritenere che tale articolo in realtà tuteli la piccola imprenditoria e i piccoli editori. Quindi vi è un delicato punto di equilibrio da determinare tra grande distribuzione e grande editoria da un lato e le altre realtà dall'altro. Non voglio definire alcuna soluzione come giusta in partenza, ma credo che si rischi di riaprire un confronto politico non marginale. Non è sufficiente decidere di apportare la modifica, è necessario stabilire anche quale modifica realizzare. Occorre concordare e trovare un equilibrio, un accordo che non sembra cosa facile.

Mi è giunto, non più di mezz'ora fa, un documento dell'Unione europea in cui si sostengono tesi molto simili a quelle contenute nell'articolo 11. La modifica non è considerata come la sola possibile soluzione. Bisognerebbe poter disporre di tempo, aprire un confronto e cercare un accordo, in uno scenario politico – ripeto – in cui disponiamo di ore, neanche di giorni.

Voglio sottoporre all'attenzione dei colleghi questa considerazione: sono elementi da non sottovalutare nel momento in cui si deve fare una scelta. Personalmente ho tutta la disponibilità e, ripeto, se avessimo più tempo a disposizione, si potrebbe tranquillamente decidere quale modifica realizzare; non siamo però in questa condizione. Ecco perché esprimo la mia preferenza per un'approvazione del testo così com'è, sapendo che nel giro di 12 mesi ci si potrà rimettere mano. Non mi pare che questo lasso di tempo possa determinare devastanti conseguenze, anche se il problema di principio non è da sottovalutare; ci troviamo indubbiamente in una di quelle situazioni in cui il testo si deve approvare anche se non è

condiviso completamente, anche se su determinati punti si sarebbe potuto fare meglio. Assai raramente si riesce d'altronde ad approvare un testo in cui ognuno trova piena e completa accettazione dei propri punti di vista.

Sottopongo quindi all'attenzione dei colleghi l'insieme degli scenari e degli elementi di cui si deve tener conto; nessuno ha interesse a che il provvedimento non veda la luce, è sembrato di capire che tutti vogliamo che la legge sia approvata entro la legislatura.

D'ONOFRIO. Vorrei cercare di capire meglio il comma 6 dell'articolo 11, che richiama esplicitamente, in materia di libri di testo, due provvedimenti, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e la legge 23 dicembre 1998, n. 448; vorrei capire bene di che si tratta, perché altrimenti la norma potrebbe sembrare paradossale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono provvedimenti presenti nella documentazione distribuita; io per primo credo che sia uno dei punti su cui si può dire che il testo contiene dizioni preparate in maniera un po' frettolosa.

BESOSTRI. Signor Presidente, penso che l'esigenza di arrivare ad un'approvazione del provvedimento sia da tutti condivisa. Quanto alla «decorrenza dal secondo anno», che dovrebbe essere riferita al suo inizio, ritengo anch'io che si possa arrivare a tale conclusione in via interpretativa, quindi stabilire che si tratta dell'inizio del secondo e non del terzo anno. L'articolo 11 in effetti pone dei problemi. Ad esempio, la differenza di trattamento tra i libri venduti attraverso il commercio elettronico, indicati alla lettera *i*) del comma 3, e quelli venduti per corrispondenza, indicati alla lettera *c*) del comma 4, mi sembra in parte ingiustificata, perché in realtà attiene soltanto alla modalità con cui viene fatto l'ordine, che può variare; a meno che non si voglia intendere per libri commerciati elettronicamente quelli che vengono distribuiti non attraverso la vera e propria vendita materiale, bensì attraverso la trasmissione elettronica. In tal caso si potrebbe considerare che non entrano nell'ambito dell'applicazione del prezzo minimo di vendita, perché è chiaro che questo modo di trasmettere il libro ha costi più ridotti rispetto alla stampa, alla rilegatura e alla distribuzione dei libri tradizionali.

Al comma 9 dell'articolo 11 abbiamo una specie di delegificazione a tempo, che un po' mi lascia perplesso. Intervendiamo con legge per regolare la materia degli sconti – facciamo diverse ipotesi – ma poi stabiliamo che, a decorrere dal secondo anno, con un semplice decreto ministeriale, sia pure frutto di concertazione (perché bisogna sentire il Ministro dell'industria, la Conferenza unificata e l'Autorità garante), si possono variare le percentuali massime di sconto.

Comunque, dovendo scegliere tra diverse alternative, credo che potremmo approvare un testo non soddisfacente, anziché non approvare affatto una legge di riforma dell'editoria.

D'ONOFRIO. Per evitare che l'approvazione di questa legge faccia esplodere una protesta da parte dei potenziali acquirenti dei testi scolastici, è bene che i colleghi sappiano di che si tratta. Ho chiesto di consultare le norme citate nel comma 6 dell'articolo 11, che recita: «Salva l'applicazione dell'articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non può superare il 5 per cento». La prima norma richiamata stabilisce che la determinazione del prezzo dei libri di testo compete al Ministero della pubblica istruzione, ma dopo l'anno scolastico 1999-2000 diventa efficace la nuova normativa.

La previsione dell'articolo 11, comma 6, limita il tetto massimo di sconto. Generalmente le riduzioni sono più consistenti del 5 per cento e per chi acquista i libri di testo integrativi rispetto a quelli obbligatori vengono praticati comunque sconti molto più alti. Siccome questa legge reca disposizioni a favore dei giornali di partito, non vorrei che si nutrissero dei dubbi. Noi del CCD non abbiamo giornali di partito, per cui siamo immuni dal sospetto che vogliamo favorire la nostra editoria. Abbiamo discusso a lungo sul conflitto d'interessi, non vorrei che si pensasse che riteniamo urgente questa legge per i nostri interessi.

A me sembra pericoloso fissare un tetto così limitato dello sconto per i libri scolastici, non vorrei che ci imbattessimo nelle proteste delle famiglie, vorrei evitare che si dica che favoriamo i giornali dei nostri partiti.

Ove fosse possibile una intesa con la Camera attraverso un impegno ufficiale della Conferenza dei Capigruppo per una approvazione definitiva entro mercoledì (eventualmente in una seduta notturna) si potrebbe sopprimere l'articolo 11, che non ha niente a che vedere con la legge sull'editoria. Si è detto che l'emendamento è stato presentato alla Camera da alcuni colleghi della Casa delle Libertà: mi dispiace per loro, ma questo non impedisce di valutare in maniera diversa il contenuto della legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il collega D'Onofrio ha letto il comma 6, dove si fa riferimento all'articolo 153 del decreto legislativo n. 297. Questa disciplina viene a cessare con il 2000, per cui il richiamo nel testo del disegno di legge si capisce poco. Non so cosa possa significare: si potrebbe pensare che la norma viene fatta rivivere. In ogni caso c'è la citazione della legge n. 448 del 1998, tuttora vigente. Insieme a disposizioni in materia di gratuità dei libri di testo, essa prevede all'articolo 27 che attraverso un decreto del Ministro della pubblica istruzione «sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo, a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte».

Questa norma manterrebbe dunque un controllo «pubblico» sulla spesa complessiva e quindi indirettamente sul prezzo dei libri di testo. Rimane aperta la questione dell'effetto del richiamo del comma 6, che farebbe rivivere una norma abrogata. Anche su questo punto un ordine del giorno interpretativo sarebbe utile. Potremmo individuare uno strumento che ci consenta di superare questo intervallo di tempo, fermo restando che si è trattato di un errore.

SCHIFANI. Un errore che tocca tutte le famiglie!

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Potremmo utilizzare strumenti paralleli. La temporaneità viene ridotta a un anno (perché consideriamo il «secondo anno» all'inizio e non alla fine) e possiamo dare una lettura che mette in sesto un quadro che nell'articolo 11 trova un punto di caduta non accettabile. Sul merito non c'è contrasto, perché tutti ritengono che si è trattato di un errore.

ELIA. Signor Presidente, mi riservo di approfondire la questione, sia per quanto riguarda le osservazioni dell'Autorità garante per la concorrenza, sia per gli altri elementi che vorrei raccogliere prima del confronto che avremo la prossima settimana. Vorrei però esprimere fin d'ora una preoccupazione: l'idea del prezzo fisso del libro non è peregrina e deriva soprattutto da un'iniziativa del Ministro della cultura francese, estesa poi anche ad altri Paesi. Temo però molto che in Italia la fissazione di un prezzo, soprattutto di un limite allo sconto come questo, possa provocare, oltre che le reazioni delle famiglie, anche una fonte di contenzioso, una serie di cause e di questioni. Basta considerare tutte le occasioni in cui le case editrici organizzano gli *show room*, dove di solito riducono i prezzi ben oltre il 10 per cento.

Sul costo dei libri il contenzioso nasce tra i librai e l'editore, perché in molti casi non si capisce chi deve apporre il prezzo e chi deve praticare lo sconto. Mi preoccupa soprattutto il controllo da parte dei comuni in una materia del genere: praticamente vorrebbe dire rivolgersi al vigile urbano per denunciare uno sconto eccessivo praticato in un determinato negozio.

Le mie sono osservazioni legate ad una primissima lettura. Mi riservo di esaminare meglio le singole questioni, però avverto un certo senso di preoccupazione in quanto, mentre dovremmo tendere a prevenire le liti e le questioni, in realtà con leggi di questo tipo, in un Paese di notoria litigiosità tra librai in concorrenza e editori in concorrenza, rischiamo di alimentare il contenzioso anziché ridurlo. Su questo bisognerebbe riflettere prima di prendere decisioni nella prossima seduta.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'argomento che di solito si porta avanti per difendere meccanismi di questo tipo è che l'applicazione fino in fondo del principio del libero mercato sul libro significa mettere in difficoltà tutto ciò che è editoria e librerie non di primo piano, cioè in pratica mettere in difficoltà tutto ciò che non riguarda i *best seller* o la

grande distribuzione. Ovviamente la piccola casa editrice, che spesso produce libri che contribuiscono alla qualità del prodotto librario, ma che non hanno un grande mercato, non può competere con la realtà dei *best seller* da mezzo milione di copie. Questo è l'argomento che si porta avanti, non solo in questo Paese. Ci si può credere o meno, ma è sicuramente un elemento del dibattito da tenere in considerazione.

ANDREOLLI. Signor Presidente, credo anch'io che sia importante che il provvedimento venga approvato nel corso di questa legislatura; sembra anche a me che, tra le due ipotesi, quella dell'interpretazione secondo la quale si intende che sostanzialmente il termine per l'esercizio della delega è un anno sia la migliore. Per evitare incomprensioni, sarebbe auspicabile che si riuscisse a concordare innanzitutto in questa sede, tra maggioranza e opposizione e poi con i Gruppi della Camera, un testo da licenziare entro la legislatura in corso. Capisco che siamo «a rischio», però se c'è l'intesa e se vi fosse un accordo anche presso la Commissione dell'altro ramo del Parlamento, sia pure in concomitanza con la discussione di provvedimenti importanti come quello sul federalismo, credo che sarebbe possibile concordare i punti su cui avviare la discussione.

Abbiamo tutti alcune perplessità e sentiamo le lamentele. Ne voglio citare una per tutte: il Touring Club Italiano si lamenta, perché non potrebbe più praticare sulle sue edizioni speciali uno sconto che riesce a garantire da 20 anni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Potrebbe realizzare un'edizione limitata ai soci, che sono la maggior parte dei suoi clienti.

ANDREOLLI. Sì, però è anche vero che i soci sono tali proprio in quanto possono avere lo sconto, altrimenti non lo sarebbero più. Sarebbe opportuno praticare questa soluzione con alcuni limitati emendamenti; non c'è dubbio che l'effetto macroscopico riguarda i libri di testo, perché vi è una fissazione del prezzo da parte del Ministero, con scadenza pluriennale. Anche l'efficacia solo per un anno significherebbe che il prossimo autunno, al momento della riapertura delle scuole, ci si troverebbe di fronte ad un problema di non poco conto. Del resto lasciare immutato il testo vuol dire sostanzialmente invitare i librai ad eludere la norma; perché questo di fatto succederà. Si tratterebbe allora di una norma-manifesto che non verrebbe rispettata: si rimarrebbe in attesa di sapere come il Governo predisporrà il provvedimento correttivo. Resta comunque l'esigenza di una rapida approvazione.

MARCHETTI. Signor Presidente, vorrei aderire all'impostazione da lei data al problema. Ritengo che, al di là dei limiti del testo, anche attraverso un ordine del giorno alcune interpretazioni su cui concordiamo possono essere convalidate fin d'ora. Se apportassimo modifiche a questo testo, il provvedimento non riuscirebbe a giungere in porto entro la

legislatura. Aderisco pienamente all'impostazione suggerita e alle proposte per approvare definitivamente il testo in sede deliberante.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Cerchiamo allora di tirare le somme, per poi rimandare il seguito della nostra discussione alla prossima settimana. Mi sembra che sostanzialmente vi sia un certo consenso sul fatto che sull'articolo 11 non si è trovato un assetto definitivo; tutto sommato, vi è un'ampia convergenza su questa posizione perché la norma non convince, nell'obiettivo e nella definizione tecnica. Diverso è il discorso qualora si dovesse modificare il testo. Mi pare che in questo caso dovremmo approfondire il discorso. Siamo anche d'accordo sulla lettura del comma 9 dell'articolo 11, che può essere interpretata nel senso di un termine di un anno, anche lasciando la norma così com'è. Questo significa che il periodo di tempo durante il quale gli elementi negativi sarebbero in grado di produrre gli effetti che da parte di alcuni si paventano durerebbe non più di un anno. Vi è la possibilità di approfondire la lettura della norma abrogata e richiamata esplicitamente nel testo come segnalato dal senatore D'Onofrio, per vedere cosa significa, in particolare per quanto concerne i libri di testo. Vi è poi il contatto con l'Autorità garante, che naturalmente io prenderò, dando conto delle riflessioni svolte in questa sede. Vi è infine il discorso della valutazione del possibile percorso parlamentare, dato il contesto delle prossime settimane a tutti noto.

La mia personale preferenza rimane per l'ipotesi di approvazione del testo così com'è, con l'impegno a interpretare le norme nel senso indicato; così facendo sappiamo già che il testo non avrà vigore per più di un anno; questo non esclude una valutazione della possibilità di intervenire con una modifica, cosa che mi riservo di fare contattando la Presidenza del Senato.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta, ricordando che solo dalla giornata di mercoledì potremo procedere alla votazione, in attesa dei pareri da parte delle Commissioni competenti.

I lavori terminano alle ore 15,40.

